



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 22 (Traduzione)

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui e' stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'articolo 21. 3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il Depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-22>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it